

ORIGINALE

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI PER L'AMBIENTE

- CIRIE' -

VERBALE di DELIBERAZIONE
Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N. 25 Data 27/03/2024

OGGETTO: Servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) raccolta sui Comuni consorziati – Affidamento del servizio alla Società in house.

L'anno duemilaventiquattro, addì 27 del mese di marzo alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

		Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BAIRO Patrizia	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	NO
Sig. D'ELIA Michele	Componente	SI
Sig. SVEGLIA Giuseppe	Componente	NO

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto della presenza del Direttore di CISA, Ing. Giuseppe Ansinello.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: Servizio di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) raccolta sui Comuni consorziati – Affidamento del servizio alla Società in house.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.lgs. 152/06 al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- Che ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i Soggetti coinvolti, tra cui anche i Consorzi di Bacino istituiti con Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 ed organizzati in sub-ambiti territoriali così come previsto dalla Legge Regionale n. 1/2018 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021.

Considerato che la Legge Regionale n. 4 del 16/02/2021 stabilisce:

- all'art. 2, comma 3, che le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- all'art. 6, comma 5, che nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti;
- all'art. 7, comma 4, che a livello dell'Ambito Regionale sono organizzate le funzioni inerenti l'individuazione e la realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ad esempio gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
- all'art. 27 che, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo restano confermate in capo ai Consorzi di Bacino, istituiti in attuazione della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, fino alla costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei Consorzi di Area Vasta;

Rilevato:

- che la Conferenza d'Ambito Regionale, costituita il 4/9/2023, alla data odierna non ha individuato l'impianto di trattamento dei rifiuti organici di competenza del Consorzio CISA;
- che il Consorzio di Area Vasta CISA, nell'ambito del proprio servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gestisce un quantitativo complessivo di circa T. 6.000/anno di rifiuti organici (CER 20.01.08) prelevati sul territorio dei Comuni consorziati;

Considerato che il Consorzio di Area Vasta CISA:

- in virtù della deliberazione di Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007 ha sottoscritto un Contratto di Servizio con la Società in house SIA srl di Ciriè che prevede *“l'affidamento di servizi ambientali a carico della Società medesima, attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due Enti e degli Enti Locali che li controllano”*;

- con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 33 del 19/06/2019 sono state approvate le Specifiche Tecniche per l'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica raccolta nel territorio di competenza del Consorzio di Area Vasta CISA;
- in virtù della delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 16/12/2020 ha integrato il sopracitato Contratto di Servizio prevedendo che *“il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani venga addebitato al Consorzio CISA, e successivamente ai Comuni consorziati, al costo effettivamente sostenuto da parte della Società SIA srl di Ciriè”*;

Rilevato che la Società in house SIA srl di Ciriè è autorizzata ad effettuare il servizio di intermediazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e s.m.i, in quanto in possesso del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. TO13953 del 8/02/2019;

Visto:

- che il Consorzio CISA, con nota prot. 38 del 9/1/2024, ha comunicato alla Società in house SIA srl di Ciriè la volontà di procedere con l'individuazione del migliore operatore economico sul mercato al quale affidare l'incarico di trattamento dei rifiuti organici;
- che la Società in house SIA srl di Ciriè, ha comunicato al Consorzio di aver già affidato incarico di trattamento dei rifiuti organici (CER 20.01.08) prelevati sui Comuni consorziati alla Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo, al prezzo di trattamento pari ad €. 97,00/T + iva, a seguito della sottoscrizione di un *Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici*, previsto ai sensi dell'art. 5, c.6, D.Lgs 18/04/2016 n. 50, che si allega in copia al presente provvedimento (Allegato A);

Considerato che ad oggi risulta economicamente conveniente affidare il servizio di trattamento dei rifiuti organici (CER 20.01.08) tramite la Società in house SIA srl di Ciriè, alle condizioni tecnico-economiche contenute nell'*Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici*, già sottoscritto tra la Società SIA srl di Ciriè e la Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo, al prezzo di trattamento pari ad €. 97,00/T oltre iva di Legge;

Ritenuto quindi opportuno:

- avvalersi del Contratto di Servizio sottoscritto tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house, affidando a tale Società il servizio di trattamento dei rifiuti organici (CER. 20.01.08) prelevati sui Comuni consorziati, alle medesime condizioni tecnico-economiche contenute nell'*Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici* già sottoscritto tra la Società SIA srl di Ciriè e la Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo, al prezzo di trattamento pari ad €. 97,00/T oltre iva di Legge;
- che tale servizio sarà soggetto a verifica semestrale tra le Parti, in modo tale da recepire eventuali variazioni derivanti da nuove disposizioni di Legge previste dalla Conferenza d'Ambito Regionale;

Tutto quanto sopra premesso;

Ad unanimità di voto espresso in forma palese;

DELIBERA

1. avvalersi del Contratto di Servizio sottoscritto tra il Consorzio di Area Vasta CISA e la Società in house, affidando a tale Società il servizio di trattamento dei rifiuti organici (CER. 20.01.08)

prelevati sui Comuni consorziati, alle medesime condizioni tecnico-economiche contenute nell'*Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici* già sottoscritto tra la Società SIA srl di Ciriè e la Società ACEA Industriale Pinerolese Spa di Pinerolo, al prezzo di trattamento pari ad €. 97,00/T oltre iva di Legge;

2. di delegare al Presidente la facoltà di attivare o disattivare tale servizio, in qualsiasi momento della durata contrattuale, anche in virtù del recepimento di eventuali disposizioni di Legge emanate dalla Conferenza d'Ambito Regionale, costituita il 4/9/2023;
3. di autorizzare la liquidazione del servizio di recupero e trattamento dei rifiuti organici (CER 20.01.08) a favore della Società in house SIA srl e, successivamente, provvedere all'addebito del relativo costo ai Comuni consorziati, sulla base del servizio effettivamente reso e documentato dalla Società SIA srl di Ciriè;
4. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tecnico del Consorzio CISA e alla Società in house SIA srl di Ciriè
5. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Tra

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A., con sede legale in Pinerolo (To), Via Vigone n. 42, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05059960012, in persona del Direttore generale Francesco Carcioffo (procura del 16/05/2017 rep. 1132/919), nato a Varazze (Sv) il 25 giugno 1949, domiciliato per la carica presso la sede legale.

e

S.I.A. S.r.l. — Servizi Intercomunali per l'Ambiente, con sede legale in Ciriè (To), Via Trento n. 21/D, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08769960017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Celestina Olivetti, nata a Cantoira (To) il 18 giugno 1963, a quanto infra autorizzato in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/06/2022.

Premesso che

Il 7 aprile 2016 ACEA e SIA, unitamente ad ACSEL S.p.A. e Società Canavesana Servizi S.p.A., tutte in qualità di società pubbliche operanti nel settore dell'igiene ambientale e gestori *in house* del servizio nel territorio dei propri Comuni, hanno sottoscritto il Contratto di rete d'impresе denominato "Corona Nord-Ovest". Al nucleo iniziale si è aggiunta in data 15 marzo 2018 CIDIU Servizi S.p.A.

Il Contratto di rete si prefiggeva di costituire un'esplicazione della cooperazione orizzontale tra soggetti pubblici deputati ad erogare servizi di interesse generale, disciplinato dall' art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A tal fine, il Contratto di rete ha favorito lo sviluppo di progetti comuni e la condivisione di attività e conoscenze del settore, individuando le strutture e le attività oggetto di possibile condivisione e le modalità della cooperazione e portando alla conclusione di accordi attuativi tra le società aderenti alla rete per la gestione di specifiche attività.

In particolare, ACEA e SIA — dopo aver stipulato due convenzioni (rispettivamente per la prestazione del servizio di intermediazione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi e per la gestione dei servizi prodromici alla riscossione e all'accertamento della Tassa Rifiuti) hanno ritenuto che la collaborazione instaurata avesse raggiunto un livello di maturazione e prospettive di sviluppo tali da consentire che la stessa proseguisse autonomamente, anche al di fuori della cornice del Contratto di rete e oltre il suo termine di scadenza.

Per tale ragione, le Parti hanno sottoscritto un Accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, estendendo la collaborazione ad ulteriori ambiti (tra i quali quello del trattamento nell'impianto di valorizzazione di ACEA di talune tipologie di frazione organica di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da SIA nel proprio territorio e quello del conferimento nella discarica di SIA degli scarti provenienti dalla selezione e valorizzazione della plastica e dei metalli e degli ingombranti triturati da parte di ACEA), racchiudendo e uniformando in un unico accordo tutte le collaborazioni in atto, prevedendo altresì una durata unica per tutte le attività, inizialmente fissata al 31 dicembre 2022.

71

L'Accordo di cooperazione si è mostrato talmente proficuo che le due società intendono ora non solo proseguirlo, ma altresì estenderlo ad ulteriori ambiti, in particolare quello del trattamento nell'impianto di compostaggio di ACEA di talune tipologie di frazione verde provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio dei Comuni soci di SIA.

La cooperazione tra ACEA e SIA ha carattere concreto e sostanziale, perché è intesa all'esecuzione congiunta di un compito comune (in specie la gestione del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, tutela dell'ambiente, efficacia ed efficienza), ed è reale perché ciascuna delle due società è al contempo fruitrice e prestatrice di servizi nei confronti dell'altra, realizzandosi così quella che è l'essenza della cooperazione orizzontale di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 50 del 2016, cit.

Proprio nell'ottica dell'efficienza, la cooperazione si fonda sulla divisione dei compiti, assegnando a ciascuna società lo svolgimento anche per l'altra delle attività in cui è provvista delle strutture idonee o risulta maggiormente specializzata.

I valori delle reciproche prestazioni sono stati determinati includendo unicamente il rimborso dei relativi costi, definiti secondo criteri oggettivi e trasparenti, indicati in allegato al presente Accordo.

Tutto ciò premesso, tra le Parti indicate in epigrafe

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I - ELEMENTI ESSENZIALI

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli atti ivi richiamati anche se non materialmente acclusi, gli allegati, fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nell'Accordo, le parole e le espressioni contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola hanno il significato nel seguito indicato. L'impiego di parole ed espressioni al singolare non esclude che esse possano essere intese anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

"**Accordo**": significa il presente accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comprensivo delle premesse e dei relativi allegati.

"**ACEA**": significa ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., individuata in epigrafe.

"**SIA**": significa S.I.A. S.r.l. – Servizi Intercomunali per l'Ambiente, individuata in epigrafe.

"**Parti**": significa ACEA e SIA.

"**Codice Ambiente**": significa il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

"**FORSU**": significa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani e corrispondente al codice EER 200108 (Catalogo Europeo dei Rifiuti; Decisione 2000/532/CE e riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002).

"**Impianto di Valorizzazione**": significa l'impianto di valorizzazione dei rifiuti gestito da ACEA e sito presso il Polo Ecologico in Pinerolo, Corso della Costituzione n. 19.

“Discarica”: significa l’impianto di discarica gestito da SIA e sito nel Comune di Grosso, Località Vauda Grande.

“Frazione Verde”: significa la parte dei rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e potature e corrispondenti al codice EER 200201 (Catalogo Europeo dei Rifiuti; Decisione 2000/532/CE e riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002).

Articolo 3 (Oggetto)

1. L’Accordo ha per oggetto la collaborazione o la prosecuzione della collaborazione tra le Parti nell’esecuzione dei seguenti compiti comuni:
 - a) il trattamento di talune tipologie di FORSU (EER 200108 e EER 200302), secondo quanto disciplinato al successivo Capo II (Trattamento Forsu);
 - b) l’intermediazione di rifiuti non pericolosi per i flussi provenienti dalla raccolta dei cosiddetti ingombranti (EER 20.03.07), secondo quanto disciplinato al successivo Capo III (Intermediazione rifiuti);
 - c) lo smaltimento degli scarti da selezione e valorizzazione di plastica e metalli provenienti dalla raccolta differenziata del Bacino 12, e di rifiuti ingombranti triturati a cura di ACEA (entrambi EER 19.12.12.), secondo quanto disciplinato al successivo Capo IV (Smaltimento scarti);
 - d) il trattamento a compostaggio della frazione verde dei rifiuti solidi urbani (EER 200201), secondo quanto disciplinato al successivo Capo V (Compostaggio della frazione verde);

Articolo 4 (Esclusione della novazione)

1. Le Parti si danno atto che i rapporti giuridici di cui al successivo Capo III (Intermediazione rifiuti), cioè quello che forma oggetto di convenzione già in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo, prosegue senza soluzione di continuità, con salvezza delle obbligazioni già sorte in esecuzione dello stesso.
2. L’Accordo abroga e sostituisce con effetto *ex nunc* le relative convenzioni, al fine di accorparle in un unico testo contrattuale, uniformandone la disciplina.

Articolo 5 (Durata)

1. La durata dell’Accordo è pari a tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025.

Articolo 6 (Risoluzione parziale)

1. Ove espressamente previsto, è ammessa la risoluzione parziale dell’Accordo, limitata cioè al singolo servizio disciplinato in ciascuno dei successivi Capi II (Trattamento Forsu), III (Intermediazione rifiuti), IV (Smaltimento scarti in discarica) o V (Compostaggio della frazione verde).

CAPO II - TRATTAMENTO FORSU

Articolo 7 (Individuazione del servizio)

1. ACEA si impegna a ricevere ed a trattare nell’impianto di Valorizzazione, e SIA si impegna a ivi conferire, il quantitativo infra indicato delle seguenti tipologie di FORSU, conformi al Codice Ambiente e provenienti dalla raccolta differenziata effettuata da SIA sul proprio territorio di competenza:

- EER 200108;



• EER 200302.

2. Il quantitativo da conferire è complessivamente individuato in 5.000 (cinquemila) tonnellate annuali, per tutta la durata contrattuale, destinato all'Impianto di Valorizzazione da parte di SIA, direttamente o per il tramite di soggetti abilitati, al costo di conferimento disciplinato al successivo articolo 9 (Costo di conferimento).

3. È in facoltà di SIA ordinare, durante l'esecuzione dell'Accordo, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Capo alle stesse condizioni giuridiche ed economiche ivi previste, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del quantitativo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. ACEA, qualora per caso fortuito, forza maggiore, o fermo impianto, non possa ritirare tutto o parte del quantitativo concordato, è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione a SIA, affinché la stessa possa indirizzare il materiale non trattato ad altro impianto. In tali casi, SIA deve pagare unicamente il costo dei conferimenti effettivamente eseguiti e non ha il diritto di ricevere indennizzi o risarcimenti per i mancati ritiri.

Articolo 8 (Modalità di conferimento)

1. SIA si impegna a rispettare le regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché il DUVRI predisposti da ACEA, la quale per parte sua si impegna a comunicare qualsiasi modificazione o integrazione degli stessi di rilevanza per SIA.

2. Nel caso in cui il conferimento presso l'Impianto di Valorizzazione avvenga per il tramite di imprese terze, cui è affidato il servizio di trasporto, SIA si impegna a che tali imprese svolgano il conferimento in conformità alle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché al DUVRI predisposti da ACEA.

Articolo 9 (Costo di conferimento)

1. Per ogni tonnellata di FORSU conferita all'Impianto di Valorizzazione in conformità all'Accordo, SIA si impegna a corrispondere ad ACEA il costo di conferimento determinato in 97,00 euro/ton (novantasette euro per tonnellata), oltre Iva, già comprensivo di ogni ulteriore imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge o provvedimenti della pubblica amministrazione.

2. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in Allegato "A" all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.

Articolo 10 (Qualità dei materiali conferiti)

1. La qualità della FORSU conferita da SIA ad ACEA deve rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da Acea. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, ACEA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. SIA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da ACEA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo SIA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'articolo 7 nonché dalla normativa vigente, ACEA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. Le Parti concordano che nel periodo di vigenza dell'Accordo verranno effettuate due analisi all'anno con cadenza semestrale, il cui costo è posto a carico di SIA.

3. Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale di materiale non compostabile (di seguito "MNC") nei carichi analizzati sia inferiore al 6% (sei

percento), verrà applicata al costo di conferimento una riduzione pari a 1,50 euro/ton (uno virgola cinquanta euro per tonnellata) per ogni punto percentuale al di sotto del 6% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale).

4. Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale di MNC nei carichi analizzati sia superiore all'8% (otto percento) ed inferiore al 12% (dodici percento), verrà applicato al costo di conferimento un importo aggiuntivo di 1,50 euro/ton (uno virgola cinquanta euro per tonnellata) per ogni punto percentuale eccedente l'8% e fino al 12% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale).

5. Qualora dalle analisi merceologiche effettuate ai sensi dei commi precedenti emerga che la percentuale di MNC nei carichi analizzati sia superiore al 12% (dodici percento: di seguito "Valore Massimo Accettabile"), verrà applicato al costo di conferimento un importo aggiuntivo di 2,00 euro/ton (due euro per tonnellata) per ogni punto percentuale eccedente il 12% (calcolato con arrotondamenti all'unità percentuale), fatta salva comunque l'applicazione dell'importo aggiuntivo di cui al precedente comma 4 del presente articolo sino al 12% di MNC.

6. Le variazioni del costo di conferimento sono applicate a tutta la FORSU trattata da ACEA dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'ultima analisi.

7. La tabella seguente riepiloga il quadro del costo delineato dal presente articolo in rapporto alla qualità del materiale conferito:

MNC [%]	Classe	Euro/ton
< 6	A	1,50 €/t in deduzione per punto percentuale al di sotto del 6% rispetto al costo stabilito
6-8	B	il costo stabilito
> 8 <= 12	C	1,50 €/t di maggiorazione per punto percentuale eccedente l'8% fino al 12 %
> 12	D	Il costo di cui alla Classe C oltre 2,00 €/t di ulteriore maggiorazione ogni punto percentuale eccedente il 12% con facoltà di sospensione del ritiro della FORSU se la % MNC è > 15% (<i>infra</i>)

8. I risultati delle analisi effettuate ai sensi dei commi precedenti sono trasmessi da ACEA a SIA e si intendono accettati da quest'ultima e comunque inoppugnabili ove non venga fatta contestazione scritta entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento.

9. In caso di contestazione, è facoltà di SIA chiedere l'esecuzione di controanalisi, da effettuarsi entro 15 (quindi) giorni dall'esecuzione dell'analisi contestata. Le spese relative alle eventuali analisi aggiuntive sono a carico esclusivo di SIA, qualunque sia il loro esito.

10. Eventuali riduzioni o importi aggiuntivi applicati al costo di conferimento ai sensi dei precedenti commi, nonché i costi delle eventuali analisi aggiuntive, sono accreditati o addebitati mediante apposita fattura.

11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi e altresì al comma 1 del successivo articolo 12 (Risoluzione), ACEA ha il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i carichi provenienti da SIA qualora si inveri una o più delle seguenti circostanze:

- SIA consegna ad ACEA rifiuti diversi da quelli previsti al precedente articolo 7 (Individuazione del servizio);
- il carico di FORSU, sottoposto a controllo visivo da parte degli addetti all'Impianto di Valorizzazione, contenga materiali manifestamente estranei e ciò possa determinare problemi tecnici o funzionali all'impianto;
- la percentuale media di MNC superi il 15%, e tanto consti dagli esiti delle analisi semestrali di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 11 (Sospensione del servizio)

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 cod. civ., di sospendere l'esecuzione delle prestazioni disciplinate al presente Capo, nei seguenti casi:
 - mancato pagamento nei termini di una o più fatture, fatte salve le azioni di legge per la riscossione dei crediti, oppure
 - mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.
2. La sospensione del servizio deve essere preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento; trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute non convincenti, e in ogni caso l'inadempimento perduri, ACEA comunica il provvedimento di sospensione, che ha efficacia immediata.
3. È fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni causati.

Articolo 12 (Risoluzione)

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:
 - invero di una o più delle circostanze indicate al comma 11 del precedente articolo 10 (Qualità dei materiali conferiti);
 - mancato pagamento di due fatture consecutive.
2. Altresì ACEA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), si riserva di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:
 - reiterato mancato rispetto da parte di SIA delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente.
 - reiterato mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.
3. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione disciplinate dalla legge e, in tutti i casi, il risarcimento dei danni subiti.

10/

CAPO III - INTERMEDIAZIONE RIFIUTI

Articolo 13 (Individuazione del servizio)

1. ACEA acquisisce la facoltà di conferire, entro il quantitativo e verso pagamento del costo di conferimento infra disciplinati, i rifiuti aventi codici EER 20.03.07 a SIA che, in qualità di intermediario, si impegna a provvedere, in proprio o per mezzo di soggetti terzi autorizzati a norma di legge, al trattamento dei medesimi e al successivo smaltimento dei sovralli, il tutto per la durata e alle condizioni disciplinate al presente Capo.
2. Il quantitativo massimo conferibile è pari a 6.000 (seimila) tonnellate annuali.
3. SIA si riserva tuttavia la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto da ACEA, l'intermediazione di quantitativi maggiori, alle stesse condizioni disciplinate al presente Capo.

Articolo 14 (Modalità di espletamento del servizio)


1. Le prestazioni oggetto del presente Capo sono espletate in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, SIA indicherà ad ACEA – garantendo la continuità del servizio - un impianto autorizzato al trattamento ove conferire i flussi oggetto del servizio. Sia la prima indicazione sia eventuali successive di variazione devono avvenire garantendo ad ACEA almeno 2 (due) giorni di preavviso. In ogni caso, l'impianto indicato deve essere ubicato nel raggio di 100 km dal Polo Ecologico di ACEA (Pinerolo, Corso della Costituzione 19). I sovralli del trattamento sono smaltiti a cura e spese di SIA, che ne risulterà ad ogni effetto di legge il produttore.

Articolo 15 (Costo del servizio)

1. Il costo del servizio oggetto del presente Capo è pari a 159,64 euro/ton (centocinquantanove virgola sessantaquattro euro per tonnellata), franco impianto, oltre Iva, comprensivo dei contributi per compensazioni ambientali e dei tributi di legge in vigore.
2. Il predetto costo è applicato ai quantitativi effettivamente conferiti. Per l'effetto, nulla è dovuto da ACEA per conferimenti non eseguiti, anche ove quelli eseguiti siano inferiori al quantitativo massimo disciplinato all'articolo 13 (Individuazione del servizio)
3. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in Allegato "B" all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.
4. Il costo può inoltre subire variazioni per effetto di disposizioni dell'Autorità, o per modificazioni fiscali o dei tributi gravanti sugli smaltimenti.

Articolo 16 (Speciali obbligazioni di SIA)

1. SIA si impegna a provvedere a tutte le operazioni di trattamento e smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, manlevando per questa parte ACEA da ogni responsabilità. La verifica di conformità prevista dal d.M. Ambiente 3 agosto 2005 è eseguita da parte di SIA *in loco* sulle singole partite di rifiuto e sulla base delle indicazioni del sopracitato decreto.
2. SIA non è responsabile per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da caso fortuito o forza maggiore che non permetta il conferimento presso l'impianto di trattamento o lo smaltimento presso l'impianto di conferimento.



Articolo 17 (Speciali obbligazioni di ACEA)

1. ACEA provvede a propria cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate da SIA.
2. Garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente articolo 13 (Individuazione del servizio), tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni responsabilità in merito.
3. Assicura il rispetto della normativa in materia di conferimento dei rifiuti in discarica, con particolare riferimento all'indice di respirazione dinamico.
4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.
5. ACEA inoltre provvede a propria cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio e le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti. Deve inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità alla data di scadenza.
6. Ogni carico di rifiuti conferiti deve essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:
 - formulario rifiuti (d.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145);
 - dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore dei rifiuti sia del trasportatore;
 - altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.
7. I veicoli di ACEA o di altri soggetti da essa delegati devono circolare, entro il perimetro degli impianti di conferimento, nel rispetto del regolamento di accesso in vigore presso l'impianto, sotto responsabilità degli eventuali danni provocati a persone o cose. Tale attività deve essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme vigenti (d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; l. 1° marzo 1968, n. 186; d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché rispettando le prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori deve essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale sia sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.
8. ACEA, informata della politica ambientale di SIA e delle procedure relative sia alla gestione dei rifiuti smaltiti, sia alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza e controllo delle prestazioni ambientali e di valutazione del rispetto delle prescrizioni, deve rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che derivano dall'applicazione e dal mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7 giugno 2011. In particolare, ACEA si impegna a rispettare quanto disposto dalle Linee Guida ISPRA n. 145/2016 pubblicate il 7 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 48, l. 28 dicembre 2015, n. 221.

Articolo 18 (Conferimenti irregolari, diffide, sospensioni dell'accesso all'impianto e risoluzione)

1. I rifiuti di cui al precedente articolo 13 (Individuazione del servizio) devono rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da SIA. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, SIA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. ACEA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da SIA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto indicato mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-

documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo ACEA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dal succitato articolo 13 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. In caso di inadempimento grave, SIA si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà di risolvere l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei casi più gravi di inadempimento.

CAPO IV – SMALTIMENTO SCARTI IN DISCARICA

Articolo 19 (Individuazione del servizio)

1. ACEA acquisisce la facoltà di conferire, entro il quantitativo e verso pagamento del costo di conferimento infra disciplinati, i rifiuti aventi codici EER 19.12.12, rappresentati da:

a) due flussi (ingombrante e fine) derivanti dalle operazioni di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata di plastica e metalli, provenienti dal territorio del Bacino 12 dell'Area della Città Metropolitana di Torino, effettuate presso l'impianto di terzi individuato da ACEA, a SIA che si impegna a provvedere allo smaltimento degli scarti di selezione nella propria discarica di Grosso Canavese;

b) eventuali rifiuti ingombranti che, non potendo essere avviati al trattamento e successivo smaltimento dei sovralli ai sensi del precedente Capo III (Intermediazione rifiuti) per caso fortuito, forza maggiore o fermo dell'impianto di destinazione, subiscano un processo di triturazione a cura di ACEA, che SIA si impegna a smaltire presso la propria discarica di Grosso Canavese;

il tutto per la durata e alle condizioni disciplinate al presente Capo.

2. Il quantitativo massimo conferibile è pari a:

- 800 (ottocento) tonnellate annuali per i rifiuti di cui alla lettera a) del precedente comma 1

- 2.000 (duemila) tonnellate annuali per i rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1. I quantitativi di tale tipologia di rifiuto effettivamente conferiti sono da scomputare dal quantitativo massimo conferibile indicato al comma 2 dell'articolo 13 (Individuazione del servizio), in quanto trattasi di servizio in parte alternativo a quello disciplinato al precedente Capo III (Intermediazione rifiuti)

3. SIA si riserva tuttavia la facoltà di accordare totalmente o parzialmente, ove richiesto da ACEA, lo smaltimento di quantitativi maggiori, alle stesse condizioni disciplinate al presente Capo.

Articolo 20 (Modalità di espletamento del servizio)

1. Le prestazioni oggetto del presente Capo sono espletate in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti. I trasporti saranno effettuati da ditta autorizzata individuata dall'impianto di selezione per quanto riguarda i rifiuti di cui alla lettera a) comma 1 del precedente articolo 19 e da ACEA o da ditta individuata da ACEA per quanto riguarda i rifiuti di cui alla lettera b) comma 1 del precedente articolo 19.

Articolo 21 (Costo del servizio)

1. Il costo del servizio oggetto del presente Capo è pari a 134,50 euro/ton (centotrentaquattro virgola cinquanta euro per tonnellata), franco impianto, oltre Iva, comprensivo dei contributi per compensazioni ambientali e dei tributi di legge in vigore.

2. Il predetto costo è applicato ai quantitativi effettivamente conferiti. Per l'effetto, nulla è dovuto da ACEA per conferimenti non eseguiti, anche ove quelli eseguiti siano inferiori al quantitativo massimo disciplinato all'articolo 19 (Individuazione del servizio).

3. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in Allegato "C" all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.

4. Il costo può inoltre subire variazioni per effetto di disposizioni dell'Autorità, o per modificazioni fiscali o dei tributi gravanti sugli smaltimenti.

Articolo 22 (Speciali obbligazioni di SIA)

1. SIA si impegna a provvedere alle operazioni di smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, manlevando per questa parte ACEA da ogni responsabilità. La verifica di conformità prevista dal d.M. Ambiente 3 agosto 2005 è eseguita da parte di SIA in loco sulle singole partite di rifiuto e sulla base delle indicazioni del sopracitato decreto.

2. SIA non è responsabile per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da caso fortuito o forza maggiore che non permetta lo smaltimento presso l'impianto di conferimento.

Articolo 23 (Speciali obbligazioni di ACEA)

1. ACEA provvede a propria cura e spese a conferire i rifiuti presso la discarica di Grosso Canavese con le modalità indicate da SIA sulla base di una calendarizzazione concordata.

2. Garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente articolo 19 (Individuazione del servizio), tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza SIA da ogni responsabilità in merito.

3. Assicura il rispetto della normativa in materia di conferimento dei rifiuti in discarica, con particolare riferimento all'indice di respirazione dinamico.

4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della relativa documentazione attestante l'iscrizione all'albo trasportatori dei rifiuti.

5. ACEA inoltre provvede a propria cura a far pervenire a SIA l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio e le relative autorizzazioni al trasporto dei rifiuti. Deve inoltre comunicare il rinnovo delle autorizzazioni in prossimità alla data di scadenza.

6. Ogni carico di rifiuti conferiti deve essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti, da:

- formulario rifiuti (d.M. Ambiente 1° aprile 1998, n. 145);
- dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore dei rifiuti sia del trasportatore;
- altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

7. I veicoli di ACEA o di altri soggetti da essa delegati devono circolare, entro il perimetro degli impianti di conferimento, nel rispetto del regolamento di accesso in vigore presso l'impianto, sotto responsabilità degli eventuali danni provocati a persone o cose. Tale attività deve essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme vigenti (d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; l. 1° marzo 1968, n. 186; d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché rispettando le prescrizioni del DUVRI consegnato da SIA. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori deve essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale sia sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

8. ACEA o altri soggetti da essa delegati, informati della politica ambientale di SIA e delle procedure relative sia alla gestione dei rifiuti smaltiti, sia alla gestione dei dati provenienti dalle attività di sorveglianza

e controllo delle prestazioni ambientali e di valutazione del rispetto delle prescrizioni, devono rispettare gli obblighi ivi previsti e altri eventuali obblighi di comunicazione che derivano dall'applicazione e dal mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ottenuta da SIA il 7 giugno 2011. In particolare, ACEA si impegna a rispettare quanto disposto dalle Linee Guida ISPRA n. 145/2016 pubblicate il 7 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 48, l. 28 dicembre 2015, n. 221

Articolo 24 (Conferimenti irregolari, diffide, sospensioni dell'accesso all'impianto e risoluzione)

1. I rifiuti di cui al precedente articolo 19 (Individuazione del servizio) devono rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da SIA. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, SIA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. ACEA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da SIA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto indicato mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo ACEA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dal suddetto articolo 19 nonché dalla normativa vigente, SIA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. In caso di inadempimento grave, SIA si riserva comunque il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti, ferma restando la facoltà di risolvere l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei casi più gravi di inadempimento.

CAPO V - COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE VERDE

Articolo 25 (Individuazione del servizio)

1. ACEA si impegna a ricevere ed a trattare nell'Impianto di compostaggio, e SIA si impegna a ivi conferire, il quantitativo infra indicato delle seguenti tipologie di frazione verde dei R.S.U., conformi al Codice Ambiente e provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio dei Comuni soci di SIA:

- EER 200201.

2. Il quantitativo da conferire, proveniente dal Bacino CISA, è complessivamente individuato in 1.500 (millecinquecento) tonnellate annuali, per tutta la durata contrattuale, destinato all'Impianto di compostaggio da parte di SIA, direttamente o per il tramite di soggetti abilitati, al costo di conferimento disciplinato al successivo articolo (Costo di conferimento).

3. È in facoltà di SIA ordinare, durante l'esecuzione dell'Accordo, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente Capo alle stesse condizioni giuridiche ed economiche ivi previste, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del quantitativo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. ACEA, qualora per caso fortuito, forza maggiore, o fermo impianto, non possa ritirare tutto o parte del quantitativo concordato, è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione a SIA, affinché la stessa possa indirizzare il materiale non trattato ad altro impianto. In tali casi, SIA deve pagare unicamente il costo dei conferimenti effettivamente eseguiti e non ha il diritto di ricevere indennizzi o risarcimenti per i mancati ritiri.

Articolo 26 (Modalità di conferimento)

1. SIA si impegna a rispettare le regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché il DUVRI predisposti da ACEA, la quale per parte sua si impegna a comunicare qualsiasi modificazione o integrazione degli stessi di rilevanza per SIA.

2. Nel caso in cui il conferimento presso l'Impianto di compostaggio avvenga per il tramite di imprese terze, cui è affidato il servizio di trasporto, SIA si impegna a che tali imprese svolgano il conferimento in conformità alle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti nonché al DUVRI predisposti da ACEA.

Articolo 27 (Costo di conferimento)

1. Per ogni tonnellata di rifiuto conferita all'Impianto di compostaggio in conformità all'Accordo, SIA si impegna a corrispondere ad ACEA il costo di conferimento determinato in 28,00 euro/ton (ventotto euro per tonnellata), oltre Iva, già comprensivo di ogni ulteriore imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge o provvedimenti della pubblica amministrazione.

2. Il valore del costo di conferimento è stato stabilito secondo i criteri indicati in Allegato "D" all'Accordo, ed è oggetto di verifica annuale tra le Parti sulla base degli stessi criteri al fine di recepire eventuali variazioni.

Articolo 28 (Qualità dei materiali conferiti)

1. La qualità del rifiuto conferita da SIA ad ACEA deve rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti da Acea. Per verificare la rispondenza a quanto sopra, ACEA si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. SIA avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche dei controlli a campione adottate da ACEA. Si precisa che non saranno ammessi allo scarico presso l'impianto mezzi privi di dichiarazione di provenienza dei rifiuti o, se necessario, privi del formulario o con formulario compilato erroneamente o con autorizzazioni scadute. In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non è ammesso al conferimento senza che per questo SIA possa pretendere alcunché. Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'articolo 12bis nonché dalla normativa vigente, ACEA si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi e altresì al comma 1 del successivo articolo 30 (Risoluzione), ACEA ha il diritto di non accettare, in tutto o in parte, i carichi provenienti da SIA qualora si inveri una o più delle seguenti circostanze:

- SIA consegna ad ACEA rifiuti diversi da quelli previsti al precedente articolo (Individuazione del servizio);
- il carico, sottoposto a controllo visivo da parte degli addetti all'Impianto di Valorizzazione, contenga materiali manifestamente estranei e ciò possa determinare problemi tecnici o funzionali all'impianto;

Articolo 29 (Sospensione del servizio)

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 codice civile, di sospendere l'esecuzione delle prestazioni disciplinate al presente Capo, nei seguenti casi:

- mancato pagamento nei termini di una o più fatture, fatte salve le azioni di legge per la riscossione dei crediti, oppure
- mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'Impianto di Valorizzazione, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.

2. La sospensione del servizio deve essere preceduta da preavviso scritto, con invito ad adempiere e a comunicare eventuali giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento; trascorso il termine assegnato senza che siano pervenute giustificazioni, ovvero qualora tali giustificazioni siano ritenute non convincenti, e in ogni caso l'inadempimento perduri, ACEA comunica il provvedimento di sospensione, che ha efficacia immediata.

3. È fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni causati.

Articolo 30 (Risoluzione)

1. ACEA ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:

- inverimento di una o più delle circostanze indicate al comma 2 del precedente articolo 28 (Qualità dei materiali conferiti);
- mancato pagamento di due fatture consecutive.

2. Altresi ACEA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. e del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), si riserva di risolvere parzialmente l'Accordo, limitatamente al servizio disciplinato al presente Capo, nei seguenti casi:

- reiterato mancato rispetto da parte di SIA delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente.
- reiterato mancato rispetto, da parte di SIA o delle imprese terze cui questa affidi il servizio di trasporto, del regolamento di servizio dell'impianto di compostaggio, o comunque delle regole operative di accesso e di conferimento dei rifiuti, o ancora del DUVRI o delle disposizioni in materia di sicurezza adottati da ACEA.

3. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione disciplinate dalla legge e, in tutti casi, il risarcimento dei danni subiti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33 (Pagamenti e fatturazione)

1. I servizi oggetto dei Capi II (Trattamento Forsu), III (Intermediazione rifiuti), IV (Smaltimento scarti in discarica) e V (compostaggio della frazione verde) sono contabilizzati a misura sulla base di consuntivi redatti mensilmente, applicando alle tonnellate conferite il costo espresso in €/ton. La relativa fatturazione avviene mensilmente.

2. I pagamenti delle fatture relative a tutti i servizi oggetto del presente Accordo devono avvenire entro 60 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate:

- per i pagamenti a favore di SIA: UNICREDIT Spa - Agenzia di Ciriè Corso Martiri della Libertà, Codice IBAN: IT 22U0200830381000100495804
- per i pagamenti a favore di ACEA: UNICREDIT Spa – Divisione Corporate, Codice IBAN: IT 67X0200805364000003155163

3. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 3% riferito ad anno e per i successivi giorni nella misura dell'interesse del 7% riferito ad anno, oltre alle relative spese accessorie.

Articolo 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. I pagamenti effettuati in dipendenza dell'Accordo sono disposti esclusivamente a mezzo bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche non in via esclusiva – da ciascuna delle Parti alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei rispettivi conti bancari o postali dedicati devono essere comunicati da ciascuna Parte all'altra nei termini di cui all'art. 3, co. 7, della legge citata, e corredati delle informazioni ivi previste.

2. La violazione degli obblighi disciplinati al comma che precede costituisce motivo di risoluzione totale o parziale dell'Accordo, salvo il risarcimento dei danni.
3. Le Parti si danno atto che in base alle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, il presente Accordo stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rientra tra le fattispecie escluse dall'obbligo di acquisizione del CIG.

Articolo 35 (Riservatezza)

1. Ciascuna Parte ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione medesima.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione dell'Accordo.
3. Sono eccettuati i dati che siano di pubblico dominio, o che lo diventino non in conseguenza di un inadempimento agli obblighi predetti.
4. Ciascuna Parte è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e consulenti.
5. La violazione di obblighi di riservatezza costituisce motivo di risoluzione totale o parziale dell'Accordo, salvo il risarcimento dei danni.
6. Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione d'effetto dell'Accordo.

Articolo 36 (Divieto di cessione)

1. Non è consentita la cessione a terzi dell'Accordo.

Articolo 37 (Integrazioni e modificazioni)

1. L'Accordo, nel corso della sua esecuzione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali al servizio prestato o migliorative dello stesso; può altresì essere oggetto di modificazioni, allo scopo di adeguarlo a intervenute esigenze o modifiche normative.
2. In tutti i casi, qualunque modificazione o integrazione dell'Accordo è valida ed efficace (sotto il profilo probatorio e sostanziale) solo se risulti da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
3. Resta salvo quanto stabilito al comma 3 del precedente articolo 13 e al comma 3 del precedente articolo 19 (entrambi: Individuazione del servizio) in materia di eventuale assenso di SIA all'intermediazione di quantitativi di rifiuti aventi codice EER 20.03.07 e allo smaltimento in discarica di rifiuti aventi codice EER 19.12.12 maggiori rispetto a quelli ivi previsti in via ordinaria.

Articolo 38 (Spese)

1. Tutte le spese relative alla sottoscrizione dell'Accordo s'intendono a carico di entrambe le Parti in pari misura.

Articolo 39 (Trattamento dei dati personali)



1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le Parti, in qualità di titolari del dato, si informano reciprocamente che eventuali dati personali comunicati all'altra Parte per l'esecuzione dell'Accordo verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione medesima e conformemente alla normativa vigente.

Articolo 40 (Legge regolatrice e foro esclusivo)

1. L'Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, in base alle quali deve pertanto essere interpretato.

2. Tutte le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 41 (Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Capo deve essere effettuata per iscritto e si ritiene efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta (i) se inviata per lettera o telegraficamente, al momento dell'effettiva ricezione, (ii) se inviata via telefax, alla ricezione della sigla di risposta trasmessa dal destinatario, in ogni caso ai seguenti referenti:

se destinata a SIA: Ing. Giorgio PERELLO, ai seguenti indirizzi: direttore@siaweb.info,

se destinata ad ACEA: Dott. Roberto PEIRETTI, ai seguenti indirizzi: roberto.peiretti@aceapinerolese.it

Articolo 42 (Norme finali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a compiere tutti gli atti e a fare in buona fede quanto in loro potere al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo.

2. Si danno reciprocamente atto che tutti gli impegni previsti dall'Accordo sono validi ed efficaci esclusivamente in quanto siano e restino pienamente conformi alle norme legislative e regolamentari e agli atti amministrativi generali applicabili. In caso di difformità, ciascuna Parte ha il diritto di recedere dall'Accordo, anche parzialmente ai sensi del precedente articolo 6 (Risoluzione parziale), salvo che l'altra Parte offra di adeguare l'Accordo alle norme, oppure che operi un meccanismo di sostituzione automatica di clausole.

3. Dichiarano che quanto previsto dall'Accordo corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo l'Accordo il risultato di una negoziazione con riferimento ad ogni sua singola clausola.


4. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'Accordo, si applicano le norme del codice civile e le altre che regolano la materia.

Pinerolo,

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.



S.I.A. S.r.l.



Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BUROCCO Mario
f.to digitalmente



IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente

Ciriè li, _____ **10 APR 2024**

La presente deliberazione viene affissa
in data odierna all'Albo Pretorio Comunale
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124,
comma1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

ANOBILE Anna
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per quindici giorni consecutivi, dal **10 APR 2024**

IL SEGRETARIO

ANOBILE Anna
f.to digitalmente

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL

27.03.2024

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo
f.to digitalmente

